CAMERA DEI DEPUTATI N. 1703

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TACCONI, ARTINI, BASILIO, CATALANO, CORDA, CURRÒ, FEDI, FURNARI, GAGNARLI, CRISTIAN IANNUZZI, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO, SCALFAROTTO, ZACCAGNINI

Disposizioni in materia di divieto di acquisizione, detenzione e utilizzazione dei cetacei e di chiusura dei delfinari esistenti

Presentata il 16 ottobre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Una recente visita ispettiva del Corpo forestale dello Stato in un noto delfinario italiano intesa a verificare il rispetto minimo delle norme di cui al decreto legislativo n. 73 del 2005, in materia di giardini zoologici, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 469 del 2001, di seguito « regolamento », che disciplina il mantenimento dei delfini tursiopi in cattività, ha evidenziato gravi violazioni della normativa in vigore.

Secondo il comunicato emesso dallo stesso Corpo forestale dello Stato il 12 agosto 2013, « sono risultati assenti ripari per gli animali dal sole e dalla vista del pubblico, un sistema di raffreddamento e di pulizia adeguata dell'acqua, nonché un idoneo programma di trattamenti medico veterinari. Inoltre, sono risultate assenti adeguate vasche per il trattamento medico veterinario degli animali, per la quarantena e per le femmine in gravidanza o allattamento. Le suddette irregolarità hanno comportato la contestazione, da parte del Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, di sanzioni amministrative per un ammontare fino a euro 18.000 ».

Anche a seguito di tale ispezione le associazioni animaliste ENPA, LAV e Marevivo, da sempre impegnate in campagne ambientaliste, hanno annunciato l'invio di

una comunicazione di reato per maltrattamenti e chiesto l'immediato sequestro degli animali. Cosa che è avvenuta a metà settembre con il trasferimento dei delfini dalla struttura in oggetto al delfinario di Genova. Il sequestro è stato in seguito confermato dal tribunale del Riesame.

Il regolamento stabilisce i criteri e le condizioni per il mantenimento in cattività dei delfini tursiopi, i requisiti minimi delle strutture destinate ad ospitarli, le regole per la sistemazione, il *comfort* e il benessere degli animali, gli equipaggiamenti da installare all'interno delle vasche, i criteri per la loro costruzione e per il loro mantenimento, le azioni volte a prevenire *stress* e danni agli animali, le regole per la loro manipolazione e il loro addestramento e altro.

Si tratta, in teoria, di criteri molto restrittivi, ma che nella pratica si sono rivelati di scarsa applicazione, tanto che diverse associazioni ambientaliste, tra cui la LAV e Marevivo, ne hanno più volte denunciato la violazione. Sono stati anche denunciati il fallimento e la totale assenza della funzione scientifico-educativa dei delfinari, funzione che spesso è stata eretta a baluardo giustificativo di tale forzata cattività. A titolo di esempio basti pensare che l'allegato annesso al regolamento stabilisce che « qualora siano tenute dimostrazioni, le stesse devono essere prevalentemente basate sul comportamento naturale dell'animale. I commenti devono riguardare la biologia della specie ed educare il pubblico ad osservare il comportamento degli esemplari », mentre un'analisi condotta da LAV e Marevivo sugli spettacoli offerti dai delfinari ha mostrato che su *show* di una durata media di 26 minuti la parte « educativa » era in media di soli 5 minuti circa e uno degli spettacoli non l'includeva per nulla.

È inoltre evidente a tutti che una vasca di 400 metri quadrati, in cui sono costretti a una convivenza coatta ben cinque esemplari della specie – questo prescrive la normativa – non può riprodurre l'ambiente naturale, il mare aperto, la loro casa senza pareti e senza confini. La possibilità, quindi, di osservare il loro comportamento naturale è una pura illusione: la realtà è che gli animali sono costretti a imparare e a eseguire numeri da circo per il solo divertimento della folla.

Recenti studi hanno dimostrato che i delfini hanno livelli di consapevolezza di sé simili a quelli dell'uomo, « condividono legami intimi tra gruppi familiari, hanno una cultura propria e metodi di caccia che sono varianti del loro stile di comunicazione », tanto che qualcuno li ha definiti « persone non umane con loro determinati diritti » (Puja Mitra della *Federation of Indian Animal Protection Organizations*). I delfini sono quindi animali intelligenti e sensibili che, strappati dal loro complesso sistema di relazioni, vanno certamente incontro a un inutile *stress* psico-fisico che spesso li porta alla malattia e all'automutilazione se non, addirittura, al suicidio. È illuminante, al riguardo, la testimonianza di Ric O'Barry, l'addestratore di Flipper della fortunata serie televisiva americana degli anni sessanta. Nel 1970, durante la prima edizione della « Giornata della Terra », O'Barry fondò il Dolphin Project, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale e impedire la caccia e la cattura dei cetacei. Troppo grande era in lui il senso di colpa – che a distanza di oltre cinquanta anni ancora lo perseguita – per gli ultimi momenti di vita del famoso delfino. Così egli spiegava a Oprah Winfrey cosa era successo a Kathy, il delfino femmina che interpretava Flipper: « Era molto depressa (...). Lei deve sapere che i delfini e le balene non respirano automaticamente come noi. Ogni respiro richiede un comando cosciente. Possono così mettere fine alla loro vita in qualsiasi momento (...). Kathy nuotò tra le mie braccia, mi guardò diritto negli occhi, respirò una volta, poi si fermò. La lasciai andare e lei affondò finendo appoggiata con la pancia sul fondo della vasca ». (« San Francisco Chronicle », 13 aprile 2013). Per O'Barry si era suicidata.

Nel 2010 O'Barry ha ricevuto il Premio Oscar per il documentario-denuncia « The Cove » che ha portato all'attenzione del mondo intero la mattanza di delfini nella

baia di Taiji in Giappone e il barbaro commercio di quelli che scampano alla strage, venduti a un prezzo che può salire fino a 150.000 dollari per essere destinati ai delfinari di tutto il mondo.

È perciò evidente che la cattura e la detenzione di questi splendidi mammiferi marini sono attività puramente commerciali e, in tale senso, in aperta violazione del regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, che vieta l'importazione di cetacei nell'Unione europea per scopi prevalentemente commerciali.

Alle campagne di sensibilizzazione promosse dalle associazioni animaliste hanno aderito anche personaggi della cultura e dello spettacolo: l'attore Giorgio Panariello e la presentatrice Licia Colò hanno realizzato uno *spot* in cui denunciano come la vita in cattività sia fonte di depressione, tanto che a volte è necessario somministrare agli animali tranquillanti e farmaci, affermazioni che hanno trovato riscontro anche nelle recenti ispezioni presso il delfinario di Rimini, e così concludono « Il pubblico che visita i delfinari, dove gli animali sono sottoposti ad addestramenti e costretti a fare spettacoli, a nuotare con le persone, a subire rumori molesti, non può continuare a ignorare questa sofferenza ! ».

Un sondaggio recentemente commissionato all'IPSOS dall'associazione animalista francese *One Voice* ha evidenziato che l'81 per cento degli italiani intervistati si è dichiarato consapevole che i delfini che sono costretti a esibirsi nei delfinari in giochi e in salti non sono animali felici ma, anzi, sottoposti a gravi *stress* che il 73 per cento si è dichiarato contrario alla cattura dei delfini per essere destinati alla cattività nei delfinari o nei parchi divertimento e che il 68 per cento vorrebbe proibire i delfinari in Italia.

Da qui la presente proposta di legge con la cui approvazione l'Italia si allineerebbe al già nutrito drappello di Paesi che hanno già adottato provvedimenti a favore dei cetacei:

1) non detengono cetacei in cattività: Austria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lussemburgo, Polonia, Irlanda, Slovacchia, Slovenia, Regno Unito;

2) i seguenti Stati membri dell'Unione europea hanno una legislazione nazionale che vieta la detenzione di cetacei in cattività: Cipro, Slovenia e Croazia;

3) altri Stati in Europa: nel 2012 la Svizzera ha introdotto una legislazione per vietare l'importazione di cetacei;

4) nel mondo: pur senza aver ancora introdotto una specifica legislazione in materia, Cile, Costa Rica e Israele non hanno autorizzato per molti anni l'importazione di cetacei per fini espositivi;

5) ultimamente anche il Ministero dell'ambiente dell'India ha emanato una direttiva che proibisce la cattura e il confinamento di questi animali.

La proposta di legge è costituita da tre articoli: il primo prevede il divieto di detenzione e di utilizzo di cetacei, stabilendo la graduale chiusura dei quattro delfinari presenti nel territorio nazionale e proibendo l'apertura di altri; il secondo mira a trovare una soluzione per la dismissione degli animali e per la loro reimmissione in natura; il terzo prevede, infine, le sanzioni da comminare in caso di mancato rispetto della normativa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Divieto di acquisizione, detenzione e utilizzazione dei cetacei).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono vietati alle imprese titolari di delfinari ogni ulteriore acquisizione di cetacei, nonché la detenzione e l'utilizzazione di cetacei. La detenzione e l'acquisizione di cetacei sono consentite alle imprese titolari di delfinari solo in relazione alle procedure di dismissione degli animali di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Ai fini della presente legge, per acquisizione di animali si intendono gli scambi, le cessioni gratuite, gli affitti, gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, nonché l'acquisizione derivante da spostamenti di animali detenuti tra diversi delfinari o tra delfinari appartenenti alla stessa impresa.

ART. 2.

(Dismissione dei cetacei detenuti nei delfinari e reintroduzione in natura dei cetacei detenuti in cattività).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui all'articolo 1 sono tenute ad avviare le procedure di dismissione dei cetacei e a comunicare, con documento scritto da inviare alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, il numero complessivo degli animali da esse detenuti specificandone per ciascuno, il sesso, l'età, lo stato di salute e la storia clinica, la provenienza e l'eventuale presenza di gestazioni in corso.

2. Sentiti le organizzazioni operanti nel settore della protezione degli animali e i professionisti del settore, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per un graduale rilascio in natura degli esemplari di cetacei detenuti in cattività, tenuto conto delle loro possibili difficoltà di adattamento all'ambiente naturale dopo un prolungato periodo di prigionia.

3. Al fine di garantire il rispetto di criteri minimi di detenzione dei cetacei nel periodo di transizione necessario alla loro graduale reintroduzione in natura il regolamento di cui al comma 2 può prevedere forme di collaborazione con strutture idonee a tale detenzione che, in particolare, devono garantire:

a) di non mettere in atto spettacoli che utilizzano animali;

b) almeno il rispetto dei criteri minimi elencati nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 dicembre 2001, n. 469.

4. Le procedure di dismissione dei cetacei sono effettuate nel massimo rispetto della tutela degli animali interessati e delle loro caratteristiche etologiche, prevedendo la tracciabilità di tutti gli animali,

ART. 3.

(Sanzioni).

1. Per le violazioni del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 1 si applicano gli articoli 544-*ter* e 544-*sexies* del codice penale.

2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 è punita con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per sei mesi e con l'ammenda da 20.000 euro a 35.000 euro. Nel caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività è per

un anno e l'ammenda è da 25.000 euro a 50.000 euro.

3. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati all'attuazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2.

PAGINA BIANCA

€ 1,00

17PDL0022131